RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 51

Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio

Al Fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le relative aliquote di valutazione, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri a)

per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno

1) 2002: i generali di brigata sino al secondo in ordine di ruolo con anzianita' di grado pari al 31 dicembre 1998,

2) 2003: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,

3) 2004: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,

4) 2005: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2001, b)

per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno

1) 2002: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1997,

2) 2003: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1995,

3) 2004: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,

4) 2005: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,

5) 2006: i primi ventidue colonnelli aventi anzianita' di grado 2001,

6) 2007: i rimanenti colonnelli con anzianita' di grado 2001 e i primi dieci colonnelli con anzianita' di grado 2002, c)

per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione:

1) per l'anno 2002, i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado pari o anteriore al 1o dicembre 1997.

2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate

con determinazione del Comandante Generale in modo da ricomprendervi, a partire da tale anno, oltre agli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, una frazione di tutti gli ufficiali presenti in ruolo e non ancora valutati al grado di colonnello, aventi data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990, rispettivamente pari a: - per l'anno 2003, un decimo; - per l'anno 2004, un nono; - per l'anno 2005, un ottavo; - per l'anno 2006, un settimo; - per l'anno 2007, un sesto; - per l'anno 2008, un quinto; - per l'anno 2009, un quarto; - per l'anno 2010, un terzo; - per l'anno 2011, un mezzo; - per l'anno 2012, i rimanenti ufficiali. I criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2013;

d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:

1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina a ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente: - in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988; - in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;

2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre l990;

3) dall'anno 2004 e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito e' ridotto a 11 anni. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al (2018) sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti previsti dall'articolo 43;

b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:

1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente: - in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988; - in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;

2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;

3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado

anteriore al 1^ gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianita' di cui all'articolo 43, comma 3, lettera b) e comma 4, c)

per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:

1) 2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998; 2) 2003: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999; 3) 2004: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000;

4) 2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001. Le aliquote di valutazione del ruolo aeronavale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno 2005 i colonnelli con anzianita' di grado non inferiore a sette anni;

b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:

1) per l'anno 2002, i capitani con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1992 ed i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina a ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),

2) per l'anno 2003, i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina ad ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),

3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale un servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni, c)

per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti un aliquota di valutazione per l'anno 2002 i tenenti con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1998. Sino all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo saranno annualmente fissate con determinazione del Comandante Generale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.

Versione in vigore dal 1 marzo 2014, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Capo	II — Norme transitorie in materia di avanzamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-51-determinazione-delle-aliquote-di-valutazione-nel-periodo-transitorio/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it